



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE EQUITATIVA DELLE NORME PER ACCEDERE NELLE FASCE A CONTRIBUZIONE RIDOTTA.

Art. 1 – L'Università degli Studi di Torino costituisce , con decreto del Rettore, una Commissione per la valutazione delle istanze degli studenti volte a ottenere un'interpretazione equitativa delle norme al fine di accedere nelle fasce a contribuzione ridotta. Tale Commissione è composta da due docenti, da un ricercatore, da due rappresentanti degli studenti , da un rappresentante del personale tecnico amministrativo e dal responsabile del Servizio Economico, Alta Formazione e Post Lauream della Direzione Didattica in funzione di segretario verbalizzante.

Art. 2 – La Commissione dura in carica due anni accademici e i suoi componenti sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 3 – La Commissione ha il compito di esaminare i casi in cui le autocertificazioni presentino particolari specificità che non rendano possibile l'accesso alle fasce contributive ridotte se non attraverso un'interpretazione equitativa delle norme vigenti in materia.

Art. 4 – I principi cui si ispira l'attività della Commissione sono quelli della trasparenza, della celerità, dell'equità sostanziale, dell'efficienza e dell'efficacia stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, sul procedimento amministrativo.

Art. 5 – La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e può deliberare con la maggioranza assoluta dei presenti, con voto determinante del Presidente in caso di parità.

Art. 6 – Hanno diritto a rivolgere istanza alla Commissione tutti gli studenti che si trovino di fatto in situazioni meritevoli di tutela non previste dalla normativa, purchè inquadrabili negli stessi principi di fondo su cui questa si basa.

Art. 7 – Gli studenti che in precedenza hanno già beneficiato dell'interpretazione equitativa della normativa per l'inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta potranno proporre negli anni successivi analoga domanda, perdurando le condizioni di cui all'art. 6.